

REGOLAMENTO (CE) N. 1628/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 e i regolamenti (CE) n. 429/95, (CE) n. 720/95 e (CE) n. 950/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1528/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 836/95 ⁽⁴⁾, ha stabilito in base alla nomenclatura combinata, la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 440/95 della Commissione ⁽⁵⁾ ha modificato la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che risulta che la descrizione utilizzata per l'avena spuntata è troppo restrittiva; che è quindi opportuno modificarla;

considerando che i regolamenti (CE) n. 429/95 ⁽⁶⁾, (CE) n. 720/95 ⁽⁷⁾ e (CE) n. 950/95 ⁽⁸⁾ della Commissione hanno fissato, rispettivamente per marzo, aprile e maggio 1995, le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che nell'allegato dei regolamenti (CE) n. 429/95, (CE) n. 720/95 e (CE) n. 950/95 è stato omissso, per errore, il codice-prodotto 1104 22 10 100; che è pertanto necessario modificare i detti regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, settore 3, i dati relativi al codice NC 1104 22 99 sono sostituiti dai seguenti:

• 1104 22 99	— — — Altri:	
	— — — — Avena spuntata	1104 22 99 100 •

Articolo 2

1. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 429/95, è inserito il codice del prodotto 1104 22 10 100 e il corrispondente importo della restituzione pari a 121,49 ECU/t.
2. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 720/95, è inserito il codice del prodotto 1104 22 10 100 e il corrispondente importo della restituzione pari a 103,20 ECU/t.
3. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 950/95, è inserito il codice del prodotto 1104 22 10 100 e il corrispondente importo della restituzione pari a 102,24 ECU/t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il disposto dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il disposto dell'articolo 2 si applica, a richiesta dell'interessato, a decorrere dalla data di entrata in vigore rispettiva dei regolamenti (CE) n. 429/95, (CE) n. 720/95 e (CE) n. 950/95.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995.

⁽³⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 20. 4. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 30.

⁽⁸⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 10.